

CONTRIBUTO

di Michele Barbone – Vice presidente vicario FIPE



✓ **Il Sistema Sportivo italiano**

✓ ...

Il Sistema Sportivo Italiano

Michele BARBONE

Vice Presidente Vicario FIPE

Presidente Onorario CONI Puglia

LA FORMAZIONE nella “mission” della FIPE


OBIETTIVO

Promuovere il continuo
miglioramento della qualità e
dell'efficacia dei Tecnici, degli
Ufficiali di gara e dei Dirigenti Sportivi



LA PRATICA SPORTIVA

SITUAZIONE al 2012
dati CONI - ISTAT



Società e Associazioni Sportive

- **FSN** **69.255**
- **DSA** **5.311**
- **EPS** circa **30.000**

Rapporto Sport e Società CENSIS 11 novembre 2008

• Categoria	Punti d'offerta	N. abitanti
• AS, SS, OT	95.000	631
• Tabaccai	73.000	808
• Bar	62.629	942
• Scuole	55.593	1.061
• Panetterie	48.743	1.210
• Ristoranti	45.000	1.311
• Alberghi	33.480	1.762
• Sportelli bancari	31.569	1.869

Operatori Sportivi

- Operatori FSN **959.061**
- Operatori DSA **37.168**
- Operatori EPS circa **300.000**

Variazioni 2011-2012

• Atleti tesserati	4.594.064	4.600.875	+ 0,1%
• Società Sport.	73.950	74.566	+ 0,8
• Operatori Sportivi			
• Dirig. Soc.	450.535	506.832	+ 12,5 %
• Tecnici	233.588	243.357	+ 4,1 %
• <u>Uff. di gara</u>	116.466	117.648	+ 1,0 %
• Dirig. Federali	18.650	17.737	- 4,9%
• Altre figure	100.082	110.655	+ 10,6 %
• Tot. Oper. Sportivi	919.321	996.229	+ 8,4%

Il Dirigente Sportivo

Il Dirigente sportivo ha un ruolo chiave:

- Deve essere un leader, deve cioè saper raggiungere i risultati attraverso gli altri;
- È il protagonista delle scelte organizzative e tecniche;
- Deve saper gestire il bilancio;
- Deve applicare le normative fiscali;
- Deve creare un piano di marketing;
- Deve fare pianificazione e sviluppo;
- Deve reclutare e motivare i collaboratori;
- Deve usare le tecniche della comunicazione nei confronti dei media e degli sponsor;
- Deve conoscere le leggi e i regolamenti;
- Deve promuovere l'attività;
- Deve organizzare manifestazioni;
- Deve curare i servizi;
- Deve stabilire e mantenere relazioni con l'esterno ed in particolare con le istituzioni.

Tecnici sportivi

- Istruttori e ufficiali di gara -

Anche per questi operatori sportivi non è più sufficiente essere preparato tecnicamente nella propria disciplina sportiva , ma gli necessita una conoscenza di altre competenze, quali :

- **Ordinamento Sportivo;**
- **Metodologia dell'allenamento;**
- **Metodologia dell'insegnamento;**
- **Psicologia dello sport;**
- **Etica dello Sport, ecc.**
- **Comunicazioni interpersonali, ecc.**

Lo Sport in ITALIA


Per quanto riguarda gli operatori volontari:

esiste un esercito di **1.300.000 operatori sportivi** che **dedicano in un anno 200 milioni di ore di lavoro al volontariato** e che **intendono lo sport uno tra i più importanti fenomeni della vita sociale dei nostri tempi;**

Per quanto riguarda l'associazionismo sportivo:

Esistono circa **100.000 tra Associazioni e Società Sportive.**

Spazi di attività sportiva: andamento dal 1989 al 2003



Fonte: elaborazione CNEL su dati delle Regioni, CONI, ICS, Cassa DD.PP. e altre fonti istituzionali

IMPIANTI SPORTIVI ELEMENTARI nelle 4 zone d'Italia per 100.000 abitanti

	Impianti Sportivi elementari	% per 100.000 abitanti
ITALIA	148.800	264
NORD-OVEST	52.330	354
NORD-EST	37.200	352
CENTRO	29.080	271
SUD E ISOLE	30.280	150

I Numeri della FIPE

al 31.12.2012

al 31.12.2013

Società Sportive affiliate	526	515
Totale Tesserati	39.001	39.784
Dirigenti tesserati	2.620	2.555
Tecnici tesserati	4.928	5.407
Ufficiali di gara	159	207
Atleti	31.299	31.655

CARTA EUROPEA DELLO SPORT Rodi 1992

Art. 2, comma I - Definizione di sport :

“qualsiasi forma di attività fisica che, **attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata**, **abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica**, **lo sviluppo delle relazioni sociali** o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli”.

Lo Sport è un diritto Europeo

Lo sport ha sempre avuto riflessi decisivi sull'intera comunità e quindi a maggior ragione si inserisce nei problemi della gioventù, oggi in particolare evidenza nella vita dei Paesi.

La pratica sportiva, per i suoi **contenuti sociali, educativi**, formativi, **è un diritto di tutti i cittadini** e un interesse della collettività a cui lo Stato deve rispondere con competenza e puntualità.

Per questo **la Carta Europea dello Sport per Tutti** adottata dal Consiglio d'Europa nel lontano 1975, **afferma (articolo 1) che chiunque ha il diritto di praticare lo sport, (articolo 2) che lo sport, in quanto fattore importante dello sviluppo umano, deve essere incoraggiato e sostenuto in maniera appropriata con finanziamenti pubblici.**

Trattato di Lisbona

13 dicembre 2007

- Modifica il Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7.2.1992 e il Trattato istitutivo della Comunità Europea firmato a Roma nel 1957;
- Al punto 123) la rubrica diventa:
**“Istruzione, Formazione Professionale,
Gioventù e Sport”**

Trattato di Lisbona

13 dicembre 2007

Con tale collocazione del termine sport, **si vuole significare la preminente funzione sociale che il legislatore europeo ha inteso riconoscere allo sport,** considerandolo, al pari dell'istruzione e della formazione professionale, momento ed elemento fondamentale per la equilibrata crescita psico-fisica di ciascun individuo.

ORDINAMENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE E NAZIONALE

C.I.O.

(Comitato Olimpico Internazionale)

- Ha sede a LOSANNA;
- Fondato a Parigi il 23.6.1894 dal barone francese Pierre de Coubertin, con l'intento di rinnovare nell'era moderna le celebrazioni olimpiche;
- E' un organismo permanente;
- Si è formato e si rinnova attraverso l'elezione di **personalità qualificate**, residenti in Paesi dotati di un **Comitato Olimpico Nazionale riconosciuto**.

Alcune date

- **1907** venne fondato in Italia un **Comitato per le Olimpiadi** con l'intento di preparare una squadra per le Olimpiadi di Londra 1908;
- **1942** Venne varata la legge n.426 “istituiva del CONI”, che viene definita “**la Costituzione dello Sport**”;
- **1999** Venne riordinato il CONI con il D. Lgs. 23 luglio 1999, n.242 detto decreto Melandri.
- **2004** Venne ulteriormente riordinato il CONI con il D. Lgs 8 gennaio 2004, n.15 di modifica del D. Lgs. 242/99.

Legge 16.2.1942, n. 426

(Legge istitutiva del CONI)

Articolo 2

Compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale.

Articolo 3

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano nell'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente:

1. **provvede** alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale;
2. **coordina e disciplina l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata;**
3. **ha** il potere di **sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni** che si dedicano allo sport e ne ratifica, direttamente o per mezzo delle Federazioni Sportive Nazionali, gli statuti e i regolamenti;
4. **appronta gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi** e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpica o per il raggiungimento di altre finalità

D. Lgs. 23.7.1999, n. 242

(Riordino del CONI a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59)

Articoli 1-2

(Natura giuridica e compiti del CONI)

E' confermata la natura pubblica del CONI, sotto la vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Vengono ribaditi i compiti del CONI: **organizzazione e potenziamento dello sport nazionale, preparazione degli atleti e approntamento dei mezzi idonei per le olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali, promozione della massima diffusione della pratica sportiva**, nei limiti di quanto stabilito dal DPR 616/77. (Restano quindi le competenze delle regioni e dei Comuni).

E' previsto, inoltre, che il CONI curi, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, **l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive.**

D. Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15


(di modifica con integrazioni al D. Lgs. 242/99)

Contiene disposizioni di particolare rilevanza concernenti non solo l'Ordinamento del CONI, ma anche delle FSN, delle DSA e degli EPS.

Centralità del CONI: viene sottolineato il ruolo centrale del CONI nell'ambito dell'organizzazione sportiva nazionale in quanto **Confederazione delle FSN e delle DSA;**

Oltre ai riconfermati compiti previsti dal D.Lgs 242/99, il Coni assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport;

ORGANIGRAMMA



I NUMERI degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI

- **45 Federazioni Sportive Nazionali;**
- **19 Discipline Sportive Associate;**
- **15 Enti di Promozione Sportiva;**
- **20 Associazioni Benemerite.**

Federazioni Sportive Nazionali

Le Federazioni Sportive Nazionali sono associazioni senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato.

Le Federazioni sportive nazionali sono costituite dalle società, dalle associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati.

Le Federazioni Sportive Nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'Ordinamento Sportivo Nazionale ed Internazionale e sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

- Le Federazioni Sportive Nazionali **svolgono l'attività sportiva e le relative attività di promozione**, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, anche in considerazione **della rilevanza pubblicitica di specifici aspetti di tale attività**. Nell'ambito dell'ordinamento sportivo, alle Federazioni Sportive Nazionali **è riconosciuta l'autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI**.
- Le Federazioni Sportive Nazionali **svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della rispettiva federazione internazionale**, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.

Discipline Sportive Associate

Il Consiglio Nazionale del CONI in conformità all'apposito Regolamento riconosce le Discipline Sportive Associate che rispondano ai requisiti di:

- a) **svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;**
- b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
- c) **ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI;**
- d) assenza di fini di lucro.

Il Consiglio Nazionale riconosce una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune.

Ove non si addivenga all'intesa il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Disciplina sportiva associata composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.

Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove Discipline Sportive Associate è concesso a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento , ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale.

Discipline Sportive Associate

- **FASI – Federazione Arrampicata Sportiva Italiana**
- **FIBiS – Federazione Italiana Biliardo Sportivo**
- **FISB – Federazione Italiana Sport Bowling**
- **FIGB – Federazione Italiana Gioco Bridge**
- **FCrI – Federazione Cricket Italiana**
- **FID – Federazione Italiana Dama**
- **FIGEST – Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali**
- **FISO – Federazione Italiana Sport Orientamento**
- **FIPT – Federazione Italiana Palla Tamburello**
- **FIPAP – Federazione Italiana Pallapugno**
- **FSI – Federazione Scacchistica Italiana**
- **FICSF – Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso**
- **FIWuK – Federazione Italiana Wushu-Kung Fu**
- **FIKB – Federazione Italiana Kickboxing**
- **FITw – Federazione Italiana Twirling**
- **FITETREC-ANTE – Federazione Italiana Turismo Equestre Trec-Ante**
- **FITDS- Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo**
- **FIRaft – Federazione Italiana Rafting**
- **FIDAF- Federazione Italiana di American Football**

Enti di Promozione Sportiva

Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale, **che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative**, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto **dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate**. Gli Enti di promozione sportiva, sono costituiti ai fini sportivi, da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati.

Enti di Promozione Sportiva

- **A.C.S.I. – Associazione di cultura, sport e tempo libero**
- **A.S.I. – Alleanza Sportiva Italiana**
- **C.N.S.Libertas – Centro Nazionale Sportivo Libertas**
- **C.S.E.N. – Centro Sportivo Educativo Nazionale**
- **C.U.S.I. – Centro Universitario Sportivo Italiano**
- **MSP Italia – Movimento Sportivo Azzurro Italia**
- **U.S.ACLI – Unione Sportiva ACLI**
- **A.I.C.S. – Associazione Italiana Cultura Sport**
- **C.S.A.IN – Centri Sportivi Aziendali Industriali**
- **C.S.I. – Centro Sportivo Italiano**
- **E.N.D.A.S. – Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale**
- **P.G.S. – Polisportive Giovanili Salesiane**
- **U.I.S.P. – Unione Italiana Sport Per Tutti**
- **A.S.C. – Associazioni Sportive Confindustria**
- **O.P.E.S. – Organizzazione per l'educazione allo sport**

Associazioni Benemerite

Le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalla Giunta Nazionale come Associazioni Benemerite.

Associazioni e Società Sportive

Le Società e le Associazioni Sportive riconosciute ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fatti salvi i casi previsti dall'ordinamento ed i casi di deroga autorizzati dal Consiglio Nazionale, **non hanno scopo di lucro e sono rette da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità**, anche in conformità ai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale.

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, **sono riconosciute ai fini sportivi dal CONI, e si iscrivono nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche** deliberato dal C.N. CONI con provv.1288 dell'11.11.2004. Le società sportive professionistiche, di cui all'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, sono sottoposte al controllo da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e al controllo sostitutivo del CONI in caso di verificata inadeguatezza dei controlli da parte delle Federazioni Sportive Nazionali.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

(Legge finanziaria 2003)

modificato dal Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72,

convertito nella legge 21 maggio 2004, n.128

Articolo 90 (*Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica*)

1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti **le associazioni sportive dilettantistiche** si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in **società di capitali senza fine di lucro.**
2. agevolazioni fiscali
3. agevolazioni fiscali
4. Il **CONI, le FSN e gli EPS** riconosciuti dal CONI non sono obbligati ad operare la ritenuta del **4 per cento** a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'art.28, secondo comma, del DPR 29.9.1973, n. 600.
5. agevolazioni fiscali.....
6. agevolazioni fiscali.....

7. All'art. 13 bis, comma 1, del DPR 26.10.1972, n. 641, dopo le parole "organizzazioni non lucrative di attività sociale (**ONLUS**)" sono inserite le seguenti "**e le società e associazioni sportive dilettantistiche**".
8. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN o da EPS costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivo non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22.12.1986, n.917.
9. agevolazioni fiscali
10. agevolazioni fiscali
11. agevolazioni fiscali
- 11.bis (*inserito dal comma 470 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 – legge finanziaria 2005*) "Per i soggetti di cui al comma 1 la pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è da ritenersi, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 640, in rapporto di occasionalità rispetto all'evento sportivo direttamente organizzato".

12. Presso l'**Istituto per il Credito Sportivo** è istituito il **Fondo di Garanzia** per la fornitura di **garanzia sussidiaria a quella ipotecaria** per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree da parte di società o associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica.
13. Il Fondo è disciplinato con **apposito regolamento** adottato dal Ministero dei Beni e Attività Culturali previa deliberazione del CN del CONI.
14. Il Fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il Credito Sportivo.
15. La garanzia presentata dal Fondo è di natura sussidiaria.....
16. La dotazione finanziaria del Fondo è costituita dal.....

17. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale **la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica** e possono assumere una delle seguenti forme

- **associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del C.C.;**
- **associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al DPR 10 febbraio 2000, n. 361;**
- **società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro;**

18. Le società e associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con **atto scritto** nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

- e) **le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;**
- f) **l'obbligo di redazioni di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;**
- g) **le modalità di scioglimento dell'associazione:**
- h) **l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento dell'associazione.**

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

18 bis. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;

18 ter. Le società e associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tal senso dall'assemblea dei soci.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

19. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Sono stati abrogati i commi 20, 21 e 22)

23. I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m) del DPR 917/1986.

24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

25. **Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.**
Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al DPR 10.10.1996, n. 567, **devono** essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Legge di conversione 8.8.2002,n.178 , con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

Art. 7

(Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica)

- 1. In relazione alla necessità di confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 90 della legge 29 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società e associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.**
- 2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.**

Il Registro del CONI delle Associazioni e Società Sportive

Perché il Registro?

- Stabilire uno strumento attraverso il quale riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche, come previsto dall'articolo 5, comma 5 lettera c), Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n° 242.
- Stilare l'elenco delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche previsto dall'articolo 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n° 136, cioè quello che il CONI deve trasmettere ogni anno all'Agenzia delle Entrate.

Panoramica

- **La validità dell'iscrizione è annuale e coincide con quella dell'affiliazione.**
- **Le FSN/DSA/EPS proseguiranno a ricevere, a controllare e conservare gli atti costitutivi/statuti dei propri affiliati e le eventuali modifiche agli stessi.**

Rinnovo dell'iscrizione

- Al termine del periodo di validità dell'iscrizione al Registro, l'Associazione/Società Sportiva è posta in "attesa" .
- La riaffiliazione della Società/Associazione Sportiva alla FSN/DSA/EPS comporterà l'automatica iscrizione al Registro per l'anno in corso qualora non siano intervenuti modifiche al Database.